



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerochette.vi@cert.ip-veneto.net



SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA ED AMBIENTE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Piovene Rocchette, 23-05-2019

Prot. n. 6940
Rep. n. 20190000919 del 21-01-2019
Pratica edilizia n. PCR - 1 - 2019
ID pratica SUE n. FBRFNC60H16L157A-06122018-1527

marca da bollo € 16,00
assolta in modo virtuale
n. identificativo
01090166801812

PERMESSO DI COSTRUIRE N. PC / 17 / 2019

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 14/2009 E S.M.I. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE ESISTENTE

Localizzazione: VIA MONTE TORARO 4/- - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)

Individuazione catastale: fog. 3 map. 1000 sub. 1, 2, 3

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- in qualità di soggetto legittimato a rappresentare l'Ente tramite decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123, a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
- in riferimento alla richiesta presentata in data 21-01-2019 al prot. n. 20190000919 intesa ad ottenere il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- vista l'autocertificazione relativa alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie prevista dall'art. 20 – comma 1 – del D.P.R. 380/2001;
- rilevato che a seguito della presentazione telematica dell'istanza, il portale di "impresainungiorno" ha rilasciato immediatamente al richiedente la ricevuta prevista dall'art. 6 dell'allegato tecnico al DPR 160/2010 e dall'art. 18-bis della L. 241/1990, relativa al procedimento avviato;
- vista la proposta motivata della responsabile del procedimento;
- visti:
 - il vigente P.I., le relative norme tecniche di attuazione ed il regolamento edilizio;
 - la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia privata e particolarmente le leggi n. 1150/42, n. 10/77, n. 47/85 e la L.R. n. 61/85;
 - il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

rilascia **PERMESSO DI COSTRUIRE**

ai Sig.ri FABRELLO FRANCO FBRFNC60H16L157A VIA MONTE TORARO N. 4 - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI) CAPITANIO ORETTA CPTRTT63R65I531X VIA MONTE TORARO N. 4 - 36013



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net



PIOVENE ROCCHETTE (VI), per l'esecuzione delle opere di AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 14/2009 E S.M.I. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE ESISTENTE, quali risultano dagli elaborati grafici trasmessi ed acquisiti agli atti tramite il portale "impresainungiorno" che formano parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni igienico/sanitarie:

Le strutture edilizie che delimitano locali abitabili devono garantire **adeguate prestazioni termo-igrometriche**, proteggendo i ponti termici ed evitando surriscaldamenti da soleggiamento estivo, fenomeni di umidità, in modo da consentire condizioni di benessere per gli occupanti e prevenire lo sviluppo di muffe. Per prevenire l'immissione negli ambienti abitativi di umidità e di gas radon risalente dal sottosuolo, i locali con pavimento e/o pareti contro terra devono essere isolati dal terreno da vespaio ventilato naturalmente (a camera d'aria o a ciottolame) o da intercapedine, comunicanti direttamente all'esterno con griglie di protezione antinsetto e roditori, distribuite in modo da favorire riscontri d'aria trasversali e/o l'effetto di tiraggio; vanno sigillate le vie di possibile penetrazione verticale in corrispondenza di intercapedini, scarichi e passaggi di tubazioni; è inoltre raccomandato porre a livello del vespaio anche una guaina impermeabile al radon. Nella relazione illustrativa dell'intervento devono essere documentati gli accorgimenti adottati per evitare fenomeni di umidità e muffe, e le misure adottate per garantire il rispetto dei limiti indicati nella pubblicazione "Who Handbook on indoor Radon. A Public Health Perspective -2009", che raccomanda livelli di radon inferiori a 100 Bq/m³ precisando che laddove non risulta possibile rispettare questo limite, il livello non deve comunque superare i 300 Bq/m³.

Le zone con pericolo di caduta devono essere protette da **parapetti** con altezza minima di 100 cm, misurata in corrispondenza della punta del gradino nel caso di ringhiere di scale. In presenza di dislivelli superiori a 6 m è opportuno che il parapetto abbia altezza di almeno 110 cm. Il parapetto che protegge zone con possibile presenza di bambini o di disabili deve essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro e non favorire l'arrampicamento (rif. UNI 10809). Le finestre devono avere la soglia ad altezza di 1 m. Negli edifici esistenti soggetti a vincolo storico-tipologico può essere mantenuta l'altezza esistente se la soglia è di almeno 85 cm e la somma altezza + spessore del davanzale non inferiore a 130 cm; diversamente occorre prevedere un'adeguata protezione contro la caduta.

I locali abitativi principali (residenza e direzionale) devono avere finestratura con caratteristiche di veduta, che assicuri un fattore di luce diurna medio (FLDm) almeno pari a 0,02-0,03 e con quota apribile almeno pari ad 1/8 della superficie in pianta del locale, distribuita in modo da favorire riscontri trasversali. I locali commerciali ed artigianali (produttivi) devono rispettare i requisiti di finestratura indicati nella DGR 1887/97. Le superfici vetrate devono essere facilmente identificabili e di documentata "sicurezza antinfortunistica" (rf. Norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle vetrate e Dlgs 21.03.2004 n. 172) e quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non altrimenti protette, devono essere di documentata "sicurezza antisfondamento". L'apertura delle finestre dovrà risultare agevole all'altezza d'uomo (H=m. 1.50-1.80).

Le superfici vetrate lungo i percorsi devono essere facilmente identificabili e di documentata "sicurezza antinfortunistica", con riferimento alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle vetrate, e tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. 21.03.2004 n. 172 (se infrante non devono produrre schegge taglienti); quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non altrimenti protette, devono essere di documentata "sicurezza antisfondamento". Per l'abitabilità dovrà essere presentata certificazione attestante le caratteristiche sopra descritte. L'apertura delle finestre dovrà risultare agevole ad altezza d'uomo (H = 1.5*1.80 m).

Le scale in funzione della destinazione d'uso devono rispettare i seguenti valori:

	Uso collettivo (pubblico condominiale) (1)		Uso privato principale (1)		Uso privato secondario (2)
	Di nuova costruzione	Ristrutturazione solo x motivate ragioni	Di nuova costruzione	Ristrutturazione solo x motivate ragioni	
Larghezza utile minima (3)	120 cm	110 cm	100 cm	80cm	60cm
Altezza corrimani	90 / 100 cm	90 / 100 cm	90 / 100 cm	90 / 100 cm	90 / 100 cm
Pedata (4)	30 cm	30 cm	25 cm	25 cm	22 cm
Relazione pedata/alzata	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a+p=62/64cm
Modalità di raccordo tra le rampe (5)	Pianerottolo di lato minimo per alla larghezza della rampa	Pianerottolo di lato minimo pari alla larghezza della rampa ogni 15 gradini	Pianerottolo di lato minimo pari alla larghezza della rampa	Pianerottolo o gradini a ventaglio	Pianerottolo o gradini a ventaglio



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenorocchette.vi@cert.ip-veneto.net



- 1- Ogni rampa deve avere un numero di gradini massimo di 15. In caso di pianerottolo intermedio a rampe consecutive senza cambiamento di direzione, la misura del pianerottolo deve essere almeno pari a $p + 62$ cm (pedata + lunghezza del passo in piano), negli altri casi deve avere lato minimo almeno pari alla larghezza della rampa. Il bordo dei gradini, in corrispondenza della pedata, deve essere del tipo antiscivolo (ad es. con applicazione di strisce adesive).
- 2- Ammesse scale a chiocciola di diametro non inferiore a 120 cm, con gradini di angolo minimo di 30° e alzata max di 25 cm. Le alzate possono essere tamponate solo con pedate ≥ 25 cm.
- 3- Misurata tra interno ringhiera e parete o interno altra ringhiera, oppure tra parete e parete (rif. UNI 10803)
- 4- In corrispondenza delle linee di camminamento, misurata a 30 cm dall'interno ringhiera o dalla parete e al netto di eventuali sovrapposizioni (rif. UNI 10803); in ogni caso deve essere assicurata una pedata minima di 20 cm nelle scale ad uso collettivo e di 10 cm in quelle ad uso privato principale.
- 5- I gradini a ventaglio, ove ammessi, possono essere realizzati con gradini aventi angoli di 45° , 30° , 22° e devono rispettare il criterio della pedata minima.

Il vano scala condominiale deve essere ventilabile con finestra o lucernario di superficie di almeno $1/8$ di quella in pianta del vano scale.

I locali accessori carenti o privi di finestre apribili devono essere dotati di aspirazione meccanica; il dispositivo di aspirazione, se intermittente, deve essere collegato all'accensione della luce (ambienti ciechi) o all'apertura della porta (ambienti con illuminazione naturale) e garantire almeno un ricambio d'aria del locale per ogni utilizzo nei servizi igienici. Va garantita l'immissione di aria compensativa anche mediante canalizzazioni.

L'installazione degli impianti a servizio degli edifici è soggetta al rispetto del D.M.22.01.2008 n. 37 (impianti classificati all'art. 1 comma 2).

Per gli impianti termici devono essere rispettati i necessari requisiti di ventilazione/aerazione dei locali, e di scarico dei prodotti della combustione all'esterno (di regola sopra il tetto dell'edificio), secondo la vigente normativa (DPR 412/1993 e s.m.i. DM 16/04/1996, UNI 7129).

Per gli apparecchi di cottura deve essere previsto l'allontanamento all'esterno dei prodotti della combustione e dei vapori/odori di cottura, captandoli mediante cappa collegata a canna di esalazione con sbocco diretto all'esterno. Gli impianti a combustione alimentati a legna o da altri combustibili solidi, sia generatori di calore sia apparecchiature per la cottura di cibi, con potenza inferiore a 35KW devono essere installati secondo i requisiti indicati nella norma UNI 10683 del 2005. Il canale da fumo, il camino e la canna fumaria devono essere idonei al convogliamento dei prodotti della combustione, impermeabili ai fumi e adeguatamente isolati termicamente. I prodotti della combustione devono essere espulsi all'esterno, sopra il manto del tetto, con comignolo posizionato in modo da garantire un'efficiente dispersione e diluizione dei prodotti della combustione, secondo distanze indicate nella norma UNI 7129. I contenitori di GPL vanno di regola installati all'esterno degli ambienti abitativi, salvo diversa previsione delle norme vigenti.

Ogni alloggio, salvo quelli monolocale, deve essere composto di: soggiorno di almeno 14 m^2 , con annesso angolo cottura (consigliato di almeno $4 \times 5 \text{ m}^2$) se non è previsto locale cucina, camera principale di almeno 14 m^2 , e bagno completo (arredato con lavabo, vaso, bidè, e doccia/vasca) normalmente finestrata; i suddetti locali devono essere collegati da percorsi coperti, protetti dalle intemperie e tali da garantire la necessaria riservatezza. Da ogni locale abitativo deve essere possibile accedere ad un bagno completo, o ad un servizio igienico nel caso di locali abitativi diversi dalle camere, mediante un percorso disimpegnato dagli altri locali abitativi.

Nel recupero residenziale di fabbricati esistenti dove l'altezza interna degli ambienti abitativi è inferiore alla norma (DM 5/7/1975) vanno previste misure per adeguarla (ad es. traslazione dei solai, abbassamento quota del pavimento del piano terra, recupero del volume sottotetto) e vanno utilizzate tipologie costruttive che garantiscano la maggior altezza possibile (ad es. solai con travi a vista). In presenza di vincoli oggettivi (fabbricato soggetto a vincolo storico-tipologico) si considerano di regola accettabili altezze di almeno 2.55 m sotto tavolato. Locali abitativi con altezze inferiori a 2.40 m sono antigienici. In ogni caso la cubatura dei locali abitativi deve risultare non inferiore al prodotto della superficie minima ammessa per l'altezza di 2.55 m. Non sono agibili locali con altezza inferiori a 2.20 m.

Per assicurare un soleggiamento minimale gli alloggi monoaffaccio esposti a Nord devono avere l'angolo tra la linea di affaccio e la direttrice Est-Ovest non inferiore a 30° . Nella disposizione dei locali interni degli alloggi gli ambienti diurni vanno privilegiati nel soleggiamento e negli apporti naturali di luce e calore.

I materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire adeguati requisiti di protezione acustica dai rumori provenienti da unità immobiliari contigue, da calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti per il condizionamento dell'aria), secondo quanto di seguito indicato (art. 8 del DM 5-7-1975 e DPCM 5-12-1997):

Requisiti di protezione acustica in opera tra distinte unità immobiliari e nei confronti dell'esterno		Residenza e strutture ricettive	Attività commerciali, direzionali, ...	Attività scolastiche	Attività sanitarie
Potere fonoisolante strutture di separazione tra unità immobiliari	R'w	50 dB	50 dB	50 dB	55 dB
Livello di rumore di calpestio normalizzato (strutture orizzontali)	L'n,w	63 dB	55 dB	58 dB	58 dB
Isolamento acustico di facciata (serramenti e pareti esterne)	D2m,n,w	40 dB	42 dB	48 dB	45 dB
Rumorosità massima immessa da impianti tecnologici condominiali o installati in altre unità immobiliari				LAeq	LAsmax
Livello rumore impianti a funzionamento discontinuo: scarichi idraulici, bagni, rubinetteria, ascensori,				-	35dBA



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net



Livello rumore impianti a funzionamento continuo: impianti riscaldamento, areazione, condizionamento;.....	25dBA	-
--	-------	---

Deve essere documentata, con riferimento alla norma UNI 10339, l'idoneità igienico-sanitaria **dell'impianto di ventilazione/condizionamento** al fine di garantire un adeguato ed omogeneo ricambio d'aria nei locali ed idonee condizioni di benessere per gli occupanti. Dovranno in particolare essere indicati: la posizione della presa d'aria esterna (che deve dare garanzie di prelevare aria pulita, evitando corti circuiti con le espulsioni di aria esausta) e la posizione dell'espulsione aria esausta all'esterno; i trattamenti termoigrometrici e l'efficienza dei filtri impiegati (classe Eurovent); la distribuzione e la portata delle bocchette interne, con verifica del ricambio d'aria in base alla capienza; la verifica del rumore con riferimento al DPCM 5/12/1997 ed alla UNI 8199; il sistema di controllo e regolazione (che dovrà indicare gli stati di corretto funzionamento e di avaria dell'impianto e garantire che durante l'utilizzo dei locali sia assicurato il necessario ricambio d'aria esterna), il programma di manutenzione e pulizia periodica. Dovrà essere verificato l'impatto acustico dei ventilatori, dei gruppi frigo e dell'evaporatore, contenendo le immissioni di rumore negli ambienti abitativi limitrofi e nell'ambiente esterno entro i limiti indicati dal DPCM 14/11/1997.

La regolazione dell'impianto di climatizzazione dovrà essere attuata tenendo conto delle condizioni di **benessere termico** indicate nella Norma UNI EN ISO 7730:1997 "Ambienti termici moderati. Determinazione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di benessere termico.

Dovranno essere definiti protocolli tecnici di **manutenzione dell'impianto di climatizzazione** come definiti nell'Allegato A al Provvedimento 05/10/2006 - Accorto tra Stato e Regioni recante "Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione".

Le acque meteoriche dei tetti vanno disperse localmente nel suolo (es. pozzo disperdente,...), prevedendo di norma (nel caso di presenza di un'area verde/orto superiore ai mq. 100) lo stoccaggio per il riuso per la gestione del verde. Il dimensionamento dello stoccaggio deve considerare la superficie del giardino/orto (è necessario 1 mc. di acqua al giorno ogni mq. 200 di giardino) e le dimensioni della copertura (un tetto di mq. 100 può fornire 7-10 mc./mese di acqua nel periodo estivo, mentre con un acquazzone di 10 mm/mq. di precipitazione può accumulare 1 mc. di acqua). Per contenere la proliferazione delle zanzare il sistema di smaltimento delle acque piovane dei piazzali e delle strade, deve evitare la presenza di ristagni (ad es. prevedendo un fondo drenante per i tombini) che possano costituire habitat favorevole alla riproduzione di tali insetti..

Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili si richiama il DM n. 443 del 21/12/1990.

Per gli usi delle **fibre di vetro isolanti**, si richiamano le istruzioni per il corretto impiego, contenute nella Circolare del Ministero della Sanità n. 23 del 25/11/1991.

I locali anti WC devono essere dotati di idoneo lavabo lavamani in numero non inferiore a quella dei vasi.

Nei locali di preparazione/manipolazione/cottura di alimenti qualora la **potenza termica** installata degli impianti a combustione (cucina, caminetti, forni) superi i 35 kW devono essere rispettati i requisiti di sicurezza indicati dal D.M. 12/04/1996.

Nella vicinanza delle abitazioni (per vicinanza si intende una fascia sino a 50 metri) potranno essere collocate attività produttive/commerciali che non presentino emissioni di fumi, polveri, odori, rumori, vibrazioni, traffico indotto, di tipologia ed entità significativamente diverse da quelle prodotte da un insediamento residenziale. Lo scrivente si riserva di esprimere ulteriori prescrizioni relative alla limitazione degli orari di apertura o alla tutela della quiete pubblica.

Devono essere rispettati i requisiti di visitabilità e di accessibilità secondo i principi dell' "Universal Design" come indicato nella DGR 1428/2011.

Si richiamano gli obblighi di cui la DGR 97/2012 (Allegati A e B) di aggiornamento delle **istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota** in condizioni di sicurezza, già approvate con DGR 2774/2009 (Allegato A), ai sensi dell'art. 79 bis della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 4/2008.

Il presente permesso di costruire è rilasciato, inoltre, alle seguenti condizioni:

- *I lavori dovranno iniziare entro UN ANNO dalla data di notifica del presente permesso. Il termine entro il quale deve essere presentata richiesta per il certificato di abitabilità/agibilità a seguito dell'ultimazione dei lavori non può essere superiore a TRE ANNI da quella del loro inizio.*
- *Delle date di inizio e fine lavori dovrà essere data comunicazione scritta.*
- *Dovrà essere presentata denuncia scritta dei nominativi del direttore dei lavori e dell'esecutore degli stessi, i quali dovranno firmare per accettazione la denuncia di inizio dei lavori.*
- *Nel cantiere dovrà essere posto in posizione ben visibile dall'esterno un tabellone di adeguate dimensioni nel quale saranno riportati:
- l'oggetto e la destinazione dell'intervento;*



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242



e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

- *gli estremi del permesso di costruire;*
 - *il nome del progettista, del direttore dei lavori, dell'assuntore dei lavori e il titolare della concessione edilizia;*
 - *il nominativo dell'installatore degli impianti (e dell'eventuale progettista), ai sensi della legge n. 46/90 e del d.p.r. 447/91;*
 - *l'eventuale nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.3, comma 6° del D. lgs. n. 494/96.*
- *Per le opere di cui all'art.1 della legge 1086/71 (opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica) è fatto obbligo, secondo quanto previsto dalla stessa legge 1086/71, dalla L.R. n. 11/2001, nonché dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001, al costruttore di presentare denuncia al Comune prima di iniziare i lavori ed al committente di presentare al comune, al termine dei lavori il certificato di collaudo, onde ottenere il certificato di abitabilità/agibilità. Si richiamano inoltre gli altri obblighi di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001.*
 - *Prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente permesso di costruire, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere al Comune la seguente documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori prevista dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81:*
 - *certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
 - *documento unico di regolarità contributiva;*
 - *dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000), relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, nonché relativa al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*

L'obbligo di consegnare la documentazione sopra indicata sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.

Si ricorda che, in assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

- *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata inoltre la documentazione prevista ai sensi dell'art.1 della Legge n. 10/91 sul risparmio energetico (art. 125 D.P.R. 380/2001).*
- ***In caso di riutilizzo di materiale da scavo come sottoprodotto, prima dell'inizio dei lavori di scavo, il proprietario o l'appaltatore deve comunicare all'ARPAV e al Comune la dichiarazione in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 41 bis del D.L. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, utilizzando il modello 1 allegato alla nota della Regione prot. 397711 del 23.09.2013 (D.L. 19.06.2013, n. 69, convertito in legge 9.08.2013, n. 98 - terre e rocce da scavo, articoli 41 e 41bis – Indirizzi Operativi).***
- *Nessuna variante rispetto al progetto approvato potrà essere realizzata senza l'acquisizione preventiva dei necessari provvedimenti autorizzativi.*
- *Si ricorda che ai sensi dell'art. 24 c. 2 del D.P.R. 380/2001 per le nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali nonché per gli interventi sugli edifici esistenti che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati è necessario presentare la segnalazione certificata di agibilità entro 15 giorni dalla data di fine lavori. La mancata presentazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'art. 24 c. 3 del D.P.R. 380/2001.*
- *Il presente permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti di terzi (art. 11 del D.P.R. 380/2001).*



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82

Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net



Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica, con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n°104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato nel presente permesso, si rimanda a leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.



IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
arch. Pier Antonio Dal Brun

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7/08/1990, n. 241: arch. Rita Todeschini

L'accesso agli atti potrà essere esercitato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, unità operativa "Edilizia privata", nei seguenti orari di apertura al pubblico:

lunedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30

mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 18,30

giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 18,30